

Approvato con Deliberazione G.M. N° 11 del 27. GEN. 2015

## REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI CANICATTI

- Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione. Principio di autonomia
- Articolo 2 – Rappresentanza in giudizio
- Articolo 3 – Attività consultiva
- Articolo 4 – Ulteriori attività
- Articolo 5 – Rapporti con gli Uffici comunali – Doveri di collaborazione
- Articolo 6 – Status giuridico
- Articolo 7 – Composizione dell'Avvocatura
- Articolo 8 – Incarichi ad avvocati esterni
- Articolo 9 – Pratica professionale
- Articolo 10 – Trattamento economico
- Articolo 11 – Atti sottratti all'accesso
- Articolo 12 – Documenti sottratti all'accesso
- Articolo 13 – Incompatibilità
- Articolo 14 – Abrogazioni e decorrenza



COMUNE DI CANICATTI'  
SEGRETERIA GENERALE

**Articolo 1**

*Oggetto ed ambito di applicazione. Principio di autonomia*

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni dell'unità organizzativa autonoma "Avvocatura comunale" e le modalità di corresponsione in favore degli avvocati dipendenti dei compensi professionali dovuti, a norma dell'art. 27 del CCNL 14.09.2000 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale dipendente, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui alla L. n. 247 del 31/12/2012 ed al Decreto Legge n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.
2. L'Avvocatura comunale è dotata di autonomia caratterizzante la professione forense.

**Articolo 2**

*Rappresentanza in giudizio*

1. Compito principale dell'Avvocato comunale è di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Canicattì attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Amministrazione nei giudizi in cui essa è parte sia come attrice/ricorrente sia come convenuta/resistente, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali e amministrative, per tutti i gradi di giudizio e in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione, di opposizione e di impugnazione, nonché innanzi ai collegi arbitrali. L'Avvocato comunale, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo.
2. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliatura nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni sono autorizzati dalla Giunta comunale, su proposta dell'Avvocatura comunale.
3. Il mandato è conferito dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, o in sua assenza dall'Assessore anziano e comprende il potere di rappresentare e difendere l'Ente stesso in ogni stato e grado del procedimento e occorrendo nel processo di esecuzione, il potere di impostare la lite, di modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Ente quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa e in garanzia, proporre domande riconvenzionale, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione e accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare sostituti processuali, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario al buon esito del giudizio.
4. Gli avvocati comunali esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio. Svolgono altresì le funzioni



COMUNE DI CANICATTI  
SEGRETERIA GENERALE

previste dalla vigente normativa sulla mediazione e ogni altra funzione prevista dalla legge e riservata alla professione di Avvocato.

5. L'avvocatura comunale patrocina e difende, altresì, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o del servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.
6. L'Avvocatura, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali sono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, patrocina e difende le società ed i soggetti pubblici e privati ex art. 113 bis, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 costituiti dall'Ente o nei quali l'Ente abbia una partecipazione, nonché fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.
7. Le prestazioni, di cui al comma 3, possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per l'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.
8. L'Amministrazione garantisce all'Avvocatura la strumentazione tecnica e di studio, di personale, di supporto necessaria per l'esercizio dell'attività professionale.

### Articolo 3

#### *Attività consultiva*

1. L'Avvocatura comunale su richiesta del Sindaco, del Segretario Generale e dei singoli Dirigenti esprime pareri su questioni di puro diritto di particolare complessità.
2. I pareri legali, a supporto di procedimento e/o provvedimenti amministrativi, vengono resi dall'Avvocatura comunale previa formale richiesta scritta del Dirigente della Direzione interessata.
3. La richiesta di parere dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura da parte del richiedente il parere. La richiesta di parere dovrà, altresì, essere corredata dalla necessaria documentazione attinente la fattispecie.

### Articolo 4

#### *Ulteriore attività*

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura comunale, ove richiesto, esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.
2. Su richiesta del Sindaco, del Segretario Generale ovvero dei singoli Dirigenti, l'Avvocatura:
  1. predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione delle Direzioni interessate, o esprime pareri sugli atti di transazione;
  2. suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposte, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;



## COMUNE DI CANICATTI'

SEGRETERIA GENERALE

3. recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione.

### **Articolo 5**

#### *Rapporti con gli Uffici comunali – Dovere di collaborazione*

1. Gli Uffici comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocatura, di rimettere alla stessa tutti gli atti e i documenti necessari per la condotta delle liti e per la compilazione dei pareri.
2. Gli atti e i documenti devono pervenire all'Avvocatura nel termine perentorio indicato dalla stessa, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite e devono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente responsabile dell'Ufficio, nella quale devono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e le motivazioni poste a base dell'atto e/o del comportamento assunto dall'Ufficio.
3. La Direzione interessata è tenuta ad aggiornare l'Avvocatura degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite.

### **Articolo 6**

#### *Status giuridico*

1. I dipendenti comunali inquadrati come avvocati, addetti in via esclusiva all'Ufficio Avvocatura comunale, abilitati ad esercitare la professione legale, sono iscritti nell'apposito "Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati", tenuto dall'Ordine degli Avvocati e previsto dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con spese di iscrizione a carico dell'Amministrazione comunale.
2. Gli avvocati comunali sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, al R. D. 22/01/1934 n. 37 ed alla L. 31/12/2012 n. 247 e successive integrazioni e/o modificazioni, e, rivestendo il duplice status di professionista legale e dipendente dell'Ente, sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
3. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.
4. L'orario di lavoro degli Avvocati comunali risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi.

### **Articolo 7**

#### *Composizione dell'Avvocatura*

1. L'Ufficio Avvocatura comunale è composto da dipendenti comunali inquadrati nella categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale, iscritti nell'Elenco Speciale



## COMUNE DI CANICATTI'

### SEGRETERIA GENERALE

annesso all'Albo degli Avvocati menzionato all'art. 6, nonché da personale amministrativo.

2. Il personale amministrativo svolge tutte le attività amministrative inerenti l'Avvocatura (predisposizione delibere incarichi interni ed esterni, liquidazioni parcelle, corrispondenza, impegni e liquidazioni sentenze, ecc.).
3. Il Segretario Generale assegna le pratiche, sia di natura contenziosa, sia di natura consultiva, secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche, con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale.
4. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta solo quando la complessità della questione lo richieda; in tal caso il compenso spettante è calcolato una sola volta.

### Articolo 8

#### *Incarichi ad avvocati esterni*

1. La Giunta Municipale, previo parere dell'Avvocatura, può deliberare di affidare la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune ad un Avvocato del libero foro, specializzato nel settore o docente universitario, nei seguenti casi:
  - a) cause di particolare complessità ed importanza in relazione al *petitum* ed alla causa *petendi*, che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio Avvocatura;
  - b) eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;
  - c) fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente.
2. La deliberazione deve esser motivata in relazione alle specifiche circostanze che impongono il conferimento di incarico a soggetto esterno.

### Articolo 9

#### *Pratica professionale*

1. Presso l'Avvocatura comunale può esser compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato e può essere autorizzata con determinazione del Segretario generale, che provvederà ad individuare i criteri di scelta dei candidati.
2. L'Avvocato incaricato (*dominus*) provvederà alla firma del libretto di pratica e seguirà la formazione dei praticanti. Il patrocinio sarà svolto senza vincolo di dipendenza, non darà in nessun caso diritto all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato ed è esercitato in forma gratuita.
3. Il praticante assumerà in proprio la responsabilità derivante dall'accesso nei locali comunali e sarà tenuto all'osservanza dei doveri di riservatezza, segretezza e al rispetto delle norme deontologiche.

### Articolo 10

#### *Trattamento economico*



COMUNE DI CANICATTI'  
SEGRETERIA GENERALE

1. I dipendenti inquadrati come avvocati addetti all'Avvocatura, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, hanno diritto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e successive modifiche, ai compensi professionali solo per le vertenze dell'Ente patrocinate dai medesimi avvocati addetti all'Avvocatura Comunale.
2. Nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate, sono ripartite, fino ad un massimo dell' 80%, tra gli avvocati dipendenti che hanno esercitato il patrocinio.
3. La parte rimanente delle suddette somme è riversata sul bilancio dell'Amministrazione Comunale.
4. I compensi spettano, altresì, in misura pari ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali deliberate periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense per diritti di procuratore e onorari di avvocato, in caso di sentenza favorevole per l'Ente, ove il Giudice abbia compensato totalmente o parzialmente le spese di giudizio, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Detti compensi non possono superare il corrispondente stanziamento previsto per l'anno 2013.
5. Per sentenza favorevole si intende qualunque provvedimento giurisdizionale che concluda la controversia lasciando sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:
  - a) le sentenze nelle quali sia rigettata, in tutto o per la parte sostanziale, la domanda giudiziale di controparte;
  - b) le sentenze favorevole nelle quali la controparte abbia rinunciato, unilateralmente e senza condizioni, alla domanda o agli atti del giudizio;
  - c) le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e l'estinzione del giudizio per inattività della parte avversaria.
6. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

**Articolo 11**

*Atti sottratti all'accesso*

1. Ai sensi dell'articolo 16 secondo comma, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
  - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti,

**Articolo 12**

*Documenti sottratti all'accesso*

1. Ai sensi dell'articolo 16 secondo comma, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:



COMUNE DI CANICATTI'  
SEGRETERIA GENERALE

- rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Articolo 13  
*Incompatibilità*

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 14  
*Abrogazioni e decorrenza*

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale del Comune di Canicattì approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 65 del 29.03.2006, modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria nn. 84 e 114/2006 e con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 120/2007, 149/2008 e 13/2009.
2. Il presente Regolamento, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3.12.1990, viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi in uno con la deliberazione e, come previsto dall'art. 12 diventa esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.